



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

Rep.

Cremona,

CONCESSIONE

- Vista la richiesta del 24.09.2025, agli atti dell'Ente al prot. n. 0007444 di pari data, presentata dal COMUNE DI CREMONA, con sede in Piazza del Comune, 8 – 26100 Cremona - Codice Fiscale: 00297960197, allo scopo di ottenere il nulla osta per la posa di una nuova tubazione in PVC, avente diam. di 400,00 mm, per lo scarico delle acque meteoriche nel Colatore Morbasco, con portata di circa 124 l/s, provenienti dai tetti dell'ex Area Frazzi in Via della Ceramica, identificato al foglio 102 mapp. 134 del Comune di Cremona, nell'ambito dei "lavori relativi ad Interventi di recupero presso ex Area Frazzi – Forno Grande – Spazi Espositivi e Associazionismo", come indicato nella domanda suddetta;
- visto l'art. 33 punto 3) lett. d) dello Statuto consortile vigente;
- visto il Regolamento regionale 08.02.2010 n° 3 "Regolamento di Polizia idraulica ai sensi dell'art. 85 comma 5 L.R. n° 31/2008";
- visti il R.D. 8.5.1904 n° 368 e il Regolamento di Polizia approvato dal M.A.F. nonché l'art. 100 del R.D. 215/33;
- vista la Delibera di Regione Lombardia del 16.12.2024 n° 3668 che definisce i canoni di concessione di Polizia Idraulica per l'anno 2025;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11.12.2024 n° 48;
- richiamato il parere tecnico in data 25.09.2025 n° 0007459 di prot. del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio;

IL DIRETTORE GENERALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO
CONCEDE

al COMUNE DI CREMONA, con sede in Piazza del Comune, 8 – 26100 Cremona - Codice Fiscale: 00297960197, concessione per la posa di una nuova tubazione in PVC, avente diam. di 400,00 mm, per lo scarico delle acque meteoriche nel Colatore Morbasco, con portata di circa 124 l/s, provenienti dai tetti dell'ex Area Frazzi in Via della Ceramica, identificato al foglio 102 mapp. 134 del Comune di Cremona, nell'ambito dei "lavori relativi ad Interventi di recupero presso ex Area Frazzi – Forno Grande – Spazi Espositivi e Associazionismo", come descritto nella richiesta del 24.09.2025, agli atti dell'Ente al prot. n. 0007444 di pari data; detta concessione dovrà essere esercitata alle condizioni di carattere generale previste dalla normativa in vigore nonché nel rispetto delle caratteristiche tecniche sopra indicate e delle seguenti prescrizioni particolari:

- a) l'opera dovrà essere conforme al progetto presentato, rispettare le prescrizioni e condizioni impartite con il presente parere tecnico ed essere eseguita a perfetta regola d'arte senza arrecare danno alcuno alle superfici di competenza consorziale;
 - b) la condotta adibita al recapito non dovrà presentare elementi sporgenti all'interno del corso d'acqua ed essere dotata di valvola anti-ritorno per impedire il reflusso delle acque, così come evidenziato nella tavola progettuale allegata;
 - c) lo scarico dovrà costantemente operare in uno stato di efficienza ottimale, con l'avvertenza inoltre di non arrecare alcun danno alla superficie dell'alveo demaniale di competenza consorziale;
 - d) la manutenzione ordinaria, straordinaria e la pulizia delle opere rimangono esclusivamente a carico del Comune richiedente e dovranno essere cadenzate in modo da garantire la perfetta efficienza dello sfioratore di scarico, come peraltro si rammenta che persistono l'obbligo e la responsabilità della manutenzione della proprietà in fregio al corso d'acqua, ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 8 febbraio 2010;
- a) tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo quanto previsto dalla documentazione progettuale presentata, con l'avvertenza di non arrecare alcun danno alle opere consorziali e con obbligo, a lavori ultimati, di lasciare l'alveo perfettamente libero da detriti o altro materiale ed in condizioni di perfetta efficienza;
 - b) la presente concessione non comprende né sostituisce altre eventuali autorizzazioni da richiedersi agli Enti e ai privati interessati;



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

- c) il Comune intestatario, ad insindacabile giudizio dello scrivente Consorzio, sarà comunque tenuto ad eseguire gli interventi di modifica e completamento del manufatto di cui è stata assentita l'esecuzione, nonché quelli di ripristino che si rendessero eventualmente necessari per danni derivati alle opere di competenza consorziale, in dipendenza dell'accordata concessione e sarà comunque ritenuta unica responsabile per i danni subiti dal Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio o da terzi, imputabili alla realizzazione dell'opera oggetto di concessione;

Il Comune stesso, assumendosi l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, si impegna altresì alla eventuale demolizione e ricostruzione, a proprie spese, delle opere oggetto di concessione, qualora ciò fosse ritenuto necessario dal Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio per fini idraulici;

- d) in caso di mancata rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca, o rinuncia, il Consorzio ha diritto, nel pubblico interesse, di obbligare il Comune intestatario a rimuovere a proprie spese l'opera eseguita, ripristinando la situazione allo stato originario;

1 - La concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed è sempre revocabile e modificabile in qualsiasi tempo quando - con provvedimento motivato - ciò sia ritenuto necessario in forza di pubblici interessi superiori. Il Consorzio potrà quindi imporre al Comune intestatario, a tutte sue spese e senza alcun diritto a rifusione, di demolire, modificare o ricostruire le opere, con facoltà al Consorzio stesso di procedere alle demolizioni d'ufficio, dopo una prima inutile diffida.

Il Comune intestatario resta pertanto fin da ora obbligato a rifondere al Consorzio le spese da esso sostenute, alla riscossione delle quali si procederà nella forma e coi privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.

La concessione non può essere ceduta a terzi senza il consenso scritto del Consorzio, pena la decadenza immediata della presente concessione.

2 - La concessione ha validità dal 25.09.2025 e avrà la durata di anni nove successivi e continui vale a dire fino al 24.09.2034 (ultimo giorno di validità) e alla scadenza potrà essere oggetto di rinnovo previa richiesta scritta del Comune intestatario da inviarsi almeno tre mesi prima del termine e cioè entro il 24.06.2034. Qualora nessuna comunicazione intervenisse nel termine sopraindicato, la concessione si intenderà rinnovata d'ufficio per la medesima durata originaria e alle medesime condizioni di cui al successivo punto 3.

3 - Il Comune intestato, a riconoscimento della titolarità del Consorzio e della precarietà della concessione corrisponderà al Consorzio medesimo il canone annuo di euro 174,00 da versarsi anticipatamente per il primo anno di validità della concessione e mediante iscrizione a ruolo per gli anni successivi, secondo il canone di volta in volta deliberato dal Consiglio di Amministrazione consorziale. Il canone in questione è una prestazione pubblicistica di natura tributaria. In alternativa il Comune intestato potrà optare per il versamento anticipato del canone di euro 1.448,63 in unica soluzione per tutto il periodo di validità della concessione, in considerazione della pubblica utilità dell'opera.

In caso di rinnovo, alla scadenza, verrà applicato il canone in vigore.

4 - La concessione viene data a tutto rischio e pericolo del Comune intestato ed il Consorzio non sarà mai, né verso esso, né verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera oggetto di concessione.

A tale scopo il Comune intestato, con la firma di accettazione della presente, si impegna a tenere sempre e completamente sollevato e indenne il Consorzio da ogni onere, molestia, pretesa, azione al riguardo che possa derivare in conseguenza della presente concessione e della sua esecuzione.

5 - L'opera dovrà essere eseguita, a tutte spese del Comune intestato, nel minor tempo possibile e con tutte le cautele atte ad impedire ogni eventuale danno alle opere consorziali; resteranno a carico del Comune stesso tutte quelle riparazioni che si rendessero necessarie per effetto od in causa totale o parziale della presente concessione. Sulla necessità delle riparazioni, come pure sulla loro entità e urgenza, giudicherà l'Amministrazione del Consorzio. Nella esecuzione dei lavori il Comune intestato dovrà attenersi a tutte le norme e modalità che all'uopo verranno impartite dal Consorzio concedente.

6 - Nel caso di successione, a qualsiasi titolo, di altra persona od Ente al titolare della concessione, questi dovrà, entro il termine di sei mesi, renderne edotta l'Amministrazione concedente unendo l'atto di sottomissione da parte del subentrato, sotto pena di decadenza della concessione stessa e conseguente ripristino dello stato anteriore, a tutte spese del titolare inadempiente, restando il Consorzio del tutto estraneo a eventuali pattuizioni,



Consorzio di Bonifica Dugali - Naviglio - Adda Serio

accordi o intese comunque denominate intervenute tra il titolare della presente concessione e il successore. Il mancato adempimento di quanto sopra, verrà sanzionato con una penale di euro 50,00.

7 - Oltre alle condizioni contenute nel presente atto, l'intestatario è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R.D. 13 Febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, dello Statuto, del regolamento consorziale di polizia idraulica (approvato dal MAF con note 9.6.1960 n. 15104 e 25.7.1968 n. 5460, a' termine dell'art. 2 del R.D.L. 15.12.1936, n. 2400) nonché di tutte le prescrizioni legislative e di regolamento, con particolare riguardo al R.D.L. 8 Maggio 1904 n. 368 e successive modifiche e integrazioni sulle opere di bonifica e loro pertinenze, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

8 - Tutte le spese relative all'accordata concessione, compresi i diritti di ufficio nonché le imposte di bollo e registro nell'eventualità di registrazione in caso d'uso del presente atto, sono a totale carico dell'intestatario.

9 - Per tutte le eventuali controversie, nessuna esclusa, derivanti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione della presente concessione, sarà competente in via esclusiva e inderogabile il Foro di Cremona, salvo per quanto riguarda gli atti ad essa connessi emanati dal Consorzio in virtù del proprio potere di discrezionalità amministrativa, che sono sottoposti alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale di competenza, e ferma restando la competenza della Commissione Tributaria Provinciale per le controversie riguardanti il canone concessorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il
COMUNE DI CREMONA

Per il
Consorzio di bonifica
Dugali, Naviglio, Adda Serio
FIRMATO DIGITALMENTE